

ORDINE DEI CHIMICI
TRENTINO - ALTO ADIGE



CHEMIKERKAMMER
TRENTINO - SÜDTIROL

Trento, 6 giugno 2015

Seminario valido per i CFP di Deontologia

Dott. Diego Daffinà

Giurista d'Impresa dipendente presso Fondazione L. Negrelli – Ordine degli Ingegneri della provincia di Trento

Il chimico liberamente dipendente

ORDINE DEI CHIMICI
TRENTINO - ALTO ADIGE



CHEMIKERKAMMER
TRENTINO - SÜDTIROL

Il chimico liberamente dipendente

La tutela della libertà professionale del chimico dipendente e la centralità del codice deontologico rispetto al contratto di lavoro .

Partendo dal presupposto che più del 90 % degli iscritti è dipendente come dare a questi iscritti gli strumenti per conservare libertà di scelta in base a scienza e coscienza?

Centralità della deontologia – Ruolo dell’Ordine – Possibile Codice Etico?

Gli ordini professionali

Nell'ordinamento italiano l'ordine professionale è l'istituzione di autogoverno di una professione riconosciuta dalla legge, avente il fine di garantire la qualità delle attività svolte dai professionisti;

ad essa lo Stato affida il compito di tenere aggiornato l'albo e di verificare il rispetto del codice deontologico (autoimposto), tutelando la professionalità della categoria.

Hanno, quindi, il compito di garantire la qualità delle prestazioni erogate e la conformità (a tariffa – a contratto) degli onorari applicati.

Gli iscritti, che devono rispettare un **codice deontologico**, trovano nell'ordine un punto di riferimento per quanto riguarda le possibilità di **formazione e aggiornamento, ma anche di consulenza.**

ORDINE DEI CHIMICI
TRENTINO - ALTO ADIGE



CHEMIKERKAMMER
TRENTINO - SÜDTIROL

Gli ordini, a livello giuridico, sono **enti pubblici non economici** posti sotto la vigilanza del **Ministero della Giustizia** e, per altri aspetti, al controllo dell'**ANAC – Autorità Nazionale Anti Corruzione**, ma non della **Corte dei Conti**.

La denominazione di *ordine professionale* (e non *collegio*) viene di solito usata in relazione a quelle professioni per le quali è richiesto un titolo di studio di livello non inferiore alla laurea (e tipicamente la laurea magistrale – salvo sez. B), oltre ovviamente al superamento del relativo esame di abilitazione.

ORDINE DEI CHIMICI
TRENTINO - ALTO ADIGE



CHEMIKERKAMMER
TRENTINO - SÜDTIROL

Gli ordini professionali hanno una struttura ben definita, con un consiglio direttivo, un presidente, un vicepresidente (spesso), un segretario, un tesoriere (eletti fra gli iscritti) e appositi uffici. Hanno anche una propria cassa di previdenza.

L'esercizio di attività professionale il cui esercizio è sottoposto all'iscrizione, senza i dovuti presupposti di legge, configura il reato previsto dall'**art. 348 c.p.**, ossia **esercizio abusivo di una professione**

NB. Pericolo «nascosto» nell'ipotesi di CONCORSO NEL REATO ALTRUI – esempio progettista geometra (oltre i limiti di competenza) e concorso dell'ingegnere; certificatore chimico senza sufficienti CFP e datore di lavoro cosciente di ciò.

Va però tenuto presente esistono anche associazioni libere, soggetti totalmente **differenti**, che possono istituire "albi" in ambito puramente privato, la cui iscrizione non è obbligatoria per legge, ma libera (es. la ConfAico per gli amministratori di condominio, l'AIGI per i giuristi d'impresa).

Il professionista deve iscriversi nella sede dell'Ordine della provincia in cui ha la residenza o il domicilio professionale.

Publicazione degli albi

L'**albo professionale** è un registro in cui sono raccolti i nomi e i dati di tutte le persone abilitate ad esercitare una professione regolamentata dalla legge, in un dato ambito territoriale.

Le leggi statali impongono l'obbligo di iscrizione ad uno specifico albo, per poter svolgere determinate attività, in particolare là dove entrano in gioco **la salute e la sicurezza dei cittadini**.

Nell'interesse pubblico di quanti si rivolgono a liberi professionisti e contro l'esercizio abusivo delle professioni, la legge obbliga gli ordini professionali a **pubblicizzare l'elenco degli iscritti (esiste anche un Albo Unico Nazionale e tramite il sito INIPEC.GOV.IT - è disponibile l'elenco delle caselle pec di tutti i professionisti) e dei professionisti sospesi temporaneamente o cancellati dall'albo, ai sensi dell' art. 16 regio decreto legge 1578/1933, e r.d. n. 37 del 1934, ancora vigenti e non abrogati dalla normativa sulla privacy (vi è un interesse pubblico superiore).**

Tali provvedimenti sono soggetti alla **massima diffusione**.

ORDINE DEI CHIMICI
TRENTINO - ALTO ADIGE



CHEMIKERKAMMER
TRENTINO - SÜDTIROL

PREMINENZA DELL'INTERESSE PUBBLICO – SCOPO DEGLI ORDINI

È lecita la pubblicazione dell'elenco degli iscritti e dei **provvedimenti sanzionatori (solo sospensione e cancellazione – e anche sospensione per morosità) nelle riviste/comunicazioni che l'ordine invia ai propri membri**, così come la messa a disposizione degli elenchi cartacei nelle sedi territoriali a quanti ne presentino richiesta, la duplicazione degli elenchi e la divulgazione a terzi da parte dei soggetti che acquisiscono tali informazioni.

Alcuni ordini professionali hanno reso disponibile l'archivio dei propri iscritti su Internet, e direttamente dal sito consentono una ricerca degli iscritti per cognome o per città – ad esempio il CNI - Albo Nazionale https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/it/albo_unico.page

Funzioni Riconosciute dell'Ordine

L'Ordine dei Chimici, istituito con RDL n. 103 del 24 gennaio 1924, è un ente pubblico non economico la cui iscrizione è obbligatoria per esercitare la professione.

La funzione di autogoverno di un Ordine si esprime in adempimenti notevoli, alcuni direttamente riconducibili alla legge istitutiva, altri derivati ma ormai connaturati all'ente quali:

- il **governo deontologico della professione** riguardo a comportamenti censurabili del professionista che non rientrano nella legge ordinaria, nei quali casi possono essere disposte **sanzioni proprie**, come l'avvertimento, la censura, la sospensione e la cancellazione;
- la **tenuta e revisione dell'Albo** degli iscritti;
- la **tutela delle funzioni proprie della professione**, attraverso la segnalazione di abusi alla magistratura, in particolare ai sensi dell'art. 348 c.p.;
- l'espressione di **pareri su materie che riguardano la categoria, nei confronti di iscritti, privati, Enti e Istituzioni pubbliche – la partecipazione ai Tavoli di Lavoro**, per promuovere e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti e dare il proprio concorso alle autorità locali nello studio e nell'attuazione dei provvedimenti d'interesse;
- la verifica della correttezza dei bandi e delle procedure di gara/affidamenti;
- gli atti di profilo amministrativo come il **visto di conformità sulle parcelle** rilasciate dal professionista a clienti, e non pagate. La parcella vistata diviene in tale circostanza un **“titolo esecutivo”** suscettibile di esazione anche coattiva (richiesta di decreto ingiuntivo – provvedimento monitorio).

Ribadiamo Cos'è l'Ordine

- L'Ordine professionale è un ente pubblico non economico territoriale che, su delega dello Stato, esercita la funzione di vigilanza sugli iscritti e sottostà a sua volta al controllo dello Stato, sotto la sorveglianza del Ministero della Giustizia. Gli Ordini professionali non ricoprono solo il ruolo di amministrazione degli iscritti ma, attraverso una continua collaborazione con le istituzioni, tutelano gli interessi generali dei cittadini e dello Stato stesso.
- **L'iscrizione all'Albo ha carattere di *status professionale*** ed impone di prendere atto che il soggetto iscritto **ha diritto** di svolgere, a favore di terzi, l'attività connessa a tale *status*. In questa affermazione è implicita una forma di autotutela, ma è affiancata alla tutela dei terzi che si avvalgono dell'opera dell'iscritto. L'appartenenza ad un Ordine professionale deve essere considerata una garanzia di rispetto dei requisiti di correttezza, essenziali per poter operare nel mercato, nell'interesse dei cittadini, delle istituzioni e delle imprese, ma non in contrasto con quello della collettività.

Istituzione dell'Ordine professionale dei Chimici

- L'istituzione degli Ordini professionali risale agli ultimi decenni del secolo XIX con la regolamentazione della professione degli avvocati e dei notai alla quale è seguita quella di altre professioni. **L'approvazione della legge istitutiva dell'Ordine dei Chimici è del 1924 alla quale è seguita l'emanazione del regolamento di attuazione del 1928** (R.D. 842 del 1 marzo 1928). L'approvazione del regolamento era necessaria per far sì che l'Ordine dei Chimici potesse essere riconosciuto ed iniziasse ad operare.
- Gli Ordini professionali rientrano nella categoria degli **“Enti di diritto pubblico non economici”**. Questo significa che l'ente, pur regolamentato da leggi dello Stato, dal quale riceve alcune deleghe (vigilanza sugli iscritti, tutela della professione e dei terzi che si avvalgono della collaborazione del professionista), conserva le caratteristiche di un'associazione privata e costituita tra privati, non ha fini di lucro, deve autofinanziarsi e non è soggetta a presentazione di bilancio. Tuttavia la legge istitutiva prevede che gli Ordini presentino agli iscritti un rendiconto della gestione economica e finanziaria in occasione dell'assemblea annuale.
- La professione di Chimico rientra tra quelle presenti nell'elenco riportato nella Direttiva Europea 2005/36/CE recepita in Italia con il D. Lgs. 206/2007 e conferma il Ministero della Giustizia come l'Autorità competente per il riconoscimento.

Servizi e prestazioni ulteriori dell'Ordine dei Chimici

- Gli iscritti possono chiedere, ed ottenere, la casella “P.E.C.” (posta elettronica certificata), obbligatoria per i liberi professionisti. L'ordine fornisce inoltre le procedure per la firma elettronica certificata impiegabile per l'invio a mezzo posta elettronica di documenti ed elaborati.
- I professionisti iscritti all'EPAP godono di un'assicurazione sanitaria gratuita per interventi particolari, estensibile ai familiari su pagamento. L' E.P.A.P., su richiesta degli iscritti interessati, fornisce a sua volta una casella di posta elettronica certificata gratuita ed una “card” che dà accesso a facilitazioni e sconti commerciali.
- Gli iscritti agli Albi Territoriali possono partecipare ai corsi, convenzionati con altre categorie professionali, per l'abilitazione **all'istituto della “Mediazione e Conciliazione” nelle controversie civili e commerciali – focus importante!**
- **Possibile approvazione di un ulteriore Codice Etico** – per individuare una linea dell’Ordine di appartenenza, approvata e sposata dagli iscritti in Assemblea Ordinaria Annuale – **esempio del locale Ordine degli Ingegneri.**

Preventivo scritto e Clausola Mediazione

Il tecnico/L'azienda dovrebbe inserire nei contratti con i committenti (scritti e sottoscritti da entrambe le parti, **anche per esigenze probatorie e per poter conseguire la vidima dall'Ordine, in assenza di tariffe professionali**) una specifica e semplice clausola. Essa può agevolare la risoluzione di controversie ed il recupero dei crediti professionali-commerciali.

Per la materia del recupero crediti, in assenza di previsione contrattuale, non sarebbe infatti necessaria, come condizione di procedibilità, la prova dell'esperimento del tentativo di mediazione. È, generalmente, materia di mediazione volontaria.

CLAUSOLA TIPO

Risoluzione delle controversie

Ogni controversia derivante dall'interpretazione ed esecuzione del presente Contratto, se non risolta in via bonaria nel termine di 10 (dieci) giorni, sarà sottoposta ad un tentativo di mediazione innanzi all'Organismo di Mediazione Civile e Commerciale (d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28)

Solo in caso di infruttuoso esperimento della procedura conciliativa, sarà possibile far ricorso alla ordinaria giurisdizione, con competenza riconosciuta nel Foro di Trento.

VANTAGGI: Tempi certi (max 3 mesi), costi noti e bassi (in media 300 euro per parte), in tal caso senza obbligo di assistenza legale. VANTAGGIO POTENZIALE E GENERALE: no giustizia ordinaria.

Il codice etico e d'onore

L'idea alla base del codice etico è quella del «contratto»: negli ultimi anni si è affermata, a livello internazionale, una nuova concezione di “ruolo d'impresa”: la tradizionale dottrina, secondo cui il professionista sarebbe responsabile esclusivamente nei confronti del committente (NDR. Obbligazione comunque di mezzi, non di risultato), è stata sostituita dalla teoria secondo cui egli ha il dovere di instaurare un rapporto di tipo fiduciario. Secondo questa prospettiva, il “fondamento morale” risiede nella sua capacità di **promuovere il benessere della società** attraverso la soddisfazione degli interessi del professionista e del committente. Il successo di questa teoria per un ente quale l'ordine dipende dalla creazione, all'interno dell'ordine, di nuove forme di governo e di reporting capaci di rendere ufficiale l'etica al loro interno. **Il modo migliore per ottenere ciò, consiste nella adozione di codici etici di autoregolazione.**

Il codice etico rappresenta un “contratto” tra l'impresa/l'ente/il rappresentante/l'iscritto e i suoi stakeholders con la funzione di legittimare l'autonomia dell'impresa ai diversi soggetti, rendendo pubblicamente nota la consapevolezza dei suoi obblighi e lo sviluppo delle politiche aziendali coerenti (è **«creare un fronte comune, nei limiti del lecito, non imposizioni ma accettazioni e rinunce contrattuali»**)

Esempio di applicazione agli iscritti agli Ordini:

L'Assemblea Generale del 26 maggio 2011 ha approvato il «Codice etico e d'onore degli iscritti all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Trento».

«Ogni iscritto si impegna nel rispettare il codice deontologico e le regole comportamentali del codice etico, la cui mancata osservanza sarà oggetto di procedimento disciplinare.»

I criteri a base del codice etico degli Ingegneri Trentini

- 1) Rispetto delle condizioni previste dal protocollo P.A.T. o da eventuali protocolli firmati fra la Pubblica Amministrazione e gli Ordini e Collegi delle professioni tecniche.
- 2) Divieto di partecipare a gare che abbiano clausole contrattuali difformi da quanto previsto dalla vigente normativa e dal Protocollo d'intesa stipulato con la Provincia Autonoma di Trento in data 17 novembre 2006 – ora nuovo a dicembre 2014.
- 3) Obbligo di segnalazione all'Ordine di gare aggiudicate con ribassi anomali. L'Ordine si impegna a verificare il caso e ad informare il Responsabile del Procedimento che il ribasso potrebbe non garantire un buon esito dei lavori a discapito del bene pubblico...(omissis)
- 4) **L'Ordine tramite apposita commissione effettuerà controlli sui lavori aggiudicati con sconti ritenuti di volta in volta anomali. Saranno verificate la qualità del progetto (anche sulla base dei capitolati prestazionali redatti dall'Ordine Ingegneri e di quanto richiesto dalla vigente normativa), il grado di soddisfazione della committenza e il rispetto delle clausole contrattuali e delle proposte formulate dal collega in sede**

La Riforma delle Professioni

Dal DPR 328/2001 che aveva novellato il sistema ordinistico per quanto concerne la fase di accesso e le competenze professionali, si arriva ad una vera riforma delle professioni, approvata con DPR 7 agosto 2012, n. 137 recante il regolamento di attuazione dei principi dettati dall'art. 3, comma 5, del DL n. 138 del 2011 in materia di professioni regolamentate (convertito in Legge n. 148/2011).

Queste le principali novità:

Professione regolamentata E' definita tale l'attività riservata per disposizione di legge, il cui esercizio è previsto solo a seguito di iscrizione in ordini o collegi e subordinatamente al possesso di qualifiche professionali o all'accertamento delle specifiche professionalità.

Formazione continua E' prevista come obbligatoria (pena l'applicazione di sanzioni disciplinari) e sarà sotto il controllo degli Ordini che disciplineranno le modalità, i contenuti formativi minimi e i parametri per l'attribuzione dei crediti con regolamento da varare con l'assenso del ministero vigilante.

Funzione disciplinare E' sancito il principio di separazione tra gli organi disciplinari e gli organi amministrativi nell'autogoverno degli ordini. Pertanto spetta al Tribunale, nel cui circondario ha sede il Consiglio, nominare i membri.

I criteri in base ai quali è effettuata la proposta di consigli dell'ordine o collegio e la designazione da parte del tribunale sono individuati con regolamento adottato entro 90 giorni dall'entrata in vigore del DPR in commento, dai consigli nazionali dell'ordine o collegio.

Assicurazione obbligatoria L'obbligo per il professionista di stipulare un'assicurazione per i possibili danni arrecati al cliente scatta dal 13 agosto 2013 (a vantaggio del committente)

Prima del Codice Etico, già esiste il Codice deontologico

Il codice deontologico è la **normativa etica di riferimento** del professionista cui si deve attenere per l'espletamento della sua professione.

Le norme degli ordini professionali non entrano nel sistema delle fonti del diritto e pertanto non sono circondate dalle garanzie procedurali tipiche delle fonti in merito alla loro formazione (**Approvato dal CNC nella seduta del 31 maggio - 1 giugno 2013 e dal 14 novembre 2013 fatto proprio dall'Ordine del TAA**) –

NB. Restano nella disponibilità del CDO gli interventi di modifica e integrazione del codice deontologico vigente nel suo territorio – mentre il codice etico è «a base contrattuale» e necessita di un passaggio assembleare di approvazione.

La deontologia

Con il termine di deontologia professionale si intende quel complesso di norme e principi che costituisce un **corpo di doveri e obblighi extragiuridici** per quanti appartenenti ad una categoria.

Il legislatore ha conferito all'Ordine il compito di tutelare il decoro della professione, che si basa sulla correttezza professionale degli iscritti all'albo.

E' ragionevole ritenere che il concetto di deontologia professionale sia riferibile ad un complesso integrato di soli principi che fissano i cardini dell'impegno etico (doveri di correttezza, colleganza, disinteresse, riservatezza) e in quest'ottica deve essere letta ed interpretata l'elaborazione del corpo normativo deontologico (o codice etico) del Consiglio Nazionale.

L'azione disciplinare è promossa dal Consiglio di Disciplina dell'Ordine - d'ufficio o su ricorso delle parti, ovvero su richiesta del pubblico ministero - attraverso una istruttoria e l'attivazione del procedimento disciplinare, che si svolge interamente all'interno della struttura e che si conclude con un provvedimento amministrativo, impugnabile con formale ricorso al Consiglio Nazionale e poi in Cassazione per questioni di mera legittimità (non verifica i fatti ma le norme).

Le pene che il Consiglio di Disciplina dell'Ordine può pronunciare sono, in ordine crescente di gravità:

- l'**avvertimento** (comunicazione scritta, consistente in una diffida del Presidente dal tenere un determinato comportamento);
- la **censura** (provvedimento analogo al precedente, ma di maggiore gravità, rivolto in forma scritta al professionista quale intimazione di non compiere o di cessare un determinato comportamento - comunicazione);
- la **sospensione** dall'esercizio professionale per un tempo non maggiore di 6 mesi (che consiste nel divieto rivolto al professionista di svolgere l'attività professionale – comunicazione generale);
- la **cancellazione dall'albo**, sanzione disciplinare gravissima, giacché comporta la perdita dello status professionale e con esso della possibilità giuridica di svolgere la professione.

CASO PARTICOLARE: sospensione sine die per morosità (quota)

ORDINE DEI CHIMICI
TRENTINO - ALTO ADIGE



CHEMIKERKAMMER
TRENTINO - SÜDTIROL

Quando è necessaria l'iscrizione all'Albo

L'abilitazione professionale e l'iscrizione all'Albo sono necessarie per partecipare a molti concorsi pubblici, svolgere perizie su incarichi del giudice (CTU) e su richiesta di privati (CTP), occupare ruoli dirigenziali e di responsabilità tecnica in tutti i tipi di aziende pubbliche o private qualora lo prevedano disposizioni legislative, iscrizione negli elenchi dei Chimici di porto.

Inoltre per operare nelle aziende farmaceutiche, compreso il settore commerciale dei depositi e distributori all'ingrosso di farmaci, cosmetiche, zoo- e fito-farmaceutiche, oltre all'abilitazione di cui sopra è necessaria l'autorizzazione individuale, rilasciata dal Ministero della Salute.

Tutti coloro che in qualche forma ed ad ogni livello operano nel settore sanitario. devono anche poter dimostrare di aver conseguito annualmente un certo numero di crediti ECM (Educazione Continua in Medicina) frequentando corsi specifici di aggiornamento e formazione.

L'iscrizione è necessaria inoltre per coloro che assumono responsabilità tecnica nelle aziende dove vengano in qualunque modo manipolati gas tossici, nelle industrie alimentari e nel commercio degli alimentari (HACCP Hazard Analysis and Critical Control Point).

Forme di operatività

A) Il Chimico Professionista è un laureato in Chimica o Chimica Industriale, abilitato all'esercizio della professione ed iscritto all'Albo professionale, che opera con rapporto di dipendenza in un'azienda privata o in un ente pubblico.

E' importante ricordare che l'obbligo di avere ottenuto l'abilitazione e l'iscrizione all'Albo vige anche per coloro che prestino collaborazioni in forma autonoma, anche occasionalmente.

B) Il Libero professionista è un laureato abilitato all'esercizio della professione, titolare o collaboratore, in forma autonoma, di uno studio di consulenza o di un laboratorio.

Qualunque sia la forma di prestazione, i Chimici iscritti all'Ordine sono tenuti al rispetto delle regole del codice etico e deontologico.

L'Ordine può intervenire nei rapporti dei dipendenti di aziende pubbliche e private con i rispettivi datori di lavoro, ma limitatamente a problemi di carattere etico e di tutela dell'onorabilità della professione. L'Ordine non interviene nei rapporti economici ed amministrativi in generale in quanto non ha la funzione di un sindacato.

L'Ordine territoriale esercita la funzione del controllo disciplinare nei confronti degli iscritti all'Albo. Come già ricordato giudica il comportamento etico e deontologico prendendo anche provvedimenti restrittivi quali il mero richiamo, la sospensione temporanea, fino alla cancellazione.

ORDINE DEI CHIMICI
TRENTINO - ALTO ADIGE



CHEMIKERKAMMER
TRENTINO - SÜDTIROL

Laddove per operare è necessaria l'iscrizione all'Albo, è evidente che il ruolo fondamentale nell'attività è quello del Codice Deontologico (e, di conseguenza, dell'Ordine di appartenenza).

Perché?

Il Chimico che fa ad es. una certificazione scorretta, a favore del datore di lavoro, deve renderne conto all'Ordine per il tramite del Consiglio di Disciplina. Se ritenuto colpevole, è presumibile che la sanzione venga scelta tra la sospensione e la cancellazione – con il corollario della segnalazione della «notizia di reato» in procura e la comunicazione a tutti gli Ordine-Enti-pubblicazione sull'albo e nel sito della sanzione–
si perde così il requisito per esercitare la professione
(se previsto in contratto di lavoro, può portare pesanti conseguenze anche su esso)

CENTRALITA' DELLA DEONTOLOGIA

Il Codice Deontologico - analisi

Nelle sue linee generali il Codice deontologico è stato stilato dal Consiglio Nazionale dei Chimici e proposto all'approvazione degli Ordini territoriali, questi grazie alla loro autonomia decisionale, ne hanno approvato il testo apportando le modifiche che ritenevano più consone alle situazioni locali. Ciascun ordine territoriale quindi ha emanato un codice comportamentale detto "Codice Deontologico della Professione degli iscritti all'Ordine di". Il Codice è il documento che identifica le caratteristiche di comportamento degli iscritti nei confronti dei cittadini, delle autorità e dei colleghi. Oltre che letto ed osservato dagli iscritti, il codice dovrebbe essere diffuso tra i cittadini che, troppo spesso, non conoscono le funzioni degli Ordini professionali, l'importanza ed i vantaggi di rivolgersi ad una categoria la cui professione sottostà a regolamenti ben precisi.

L'accettazione del codice è una scelta consapevole di chi chiede l'iscrizione all'Albo. Con tale atto l'iscritto si impegna al rispetto dei valori che caratterizzano la categoria. I valori indicati nel Codice deontologico comportano la stretta osservanza di tutte le leggi civili, penali, settoriali vigenti nello Stato. In altre parole il codice non sostituisce la legge ma si affianca ad essa.

Alcune norme di comportamento previste dal Codice

Nel codice vengono trattati argomenti che riguardano il comportamento dei Chimici iscritti all'Albo nello svolgimento degli incarichi professionali ma non dovrebbero sentirsi esonerati tutti coloro che, a qualsiasi livello, hanno responsabilità nelle aziende chimiche private e pubbliche, nelle consulenze, nelle perizie, nella ricerca pura e applicata.

Il codice (art.13) dice esplicitamente che il Chimico non accetta e non prosegue nell'espletamento di incarichi che in qualsiasi modo possano influenzare la sua libertà di giudizio o condizionare il suo operato.

Il Chimico, dipendente o libero professionista, che rispetti l'etica professionale, opera sulle sostanze, gestendone le trasformazioni e le applicazioni, calibra i propri interventi sulle proprie competenze, capacità, sensibilità e senso di responsabilità, considerando tutte le conseguenze possibili e contemperando gli interessi economici con quelli collettivi e di sicurezza ambientale.

Ciò significa affrontare gli incarichi in termini di “scienza e coscienza” (cod.deont. Artt. 11,12,13).

Una nota particolare va riservata al comportamento etico nei confronti dei problemi ambientali.

Considerata la complessità delle leggi vigenti in materia, la frequenza con la quale vengono modificate e talvolta la scarsa chiarezza, in questo campo è più facile affermare dei principi etici che realizzarli, talvolta è possibile trovarsi in situazioni a dir poco “ingarbugliate”

Alcune norme di comportamento previste dal Codice

Rapporti con il Consiglio dell'Ordine

Oltre a seguire attentamente e correttamente le disposizioni dell'Ordine di appartenenza, si deve ricordare che questo ha l'obbligo di vigilare sulla condotta degli iscritti con l'obiettivo di tutelare il prestigio ed il decoro della categoria. Possono essere richiesti interventi contro chi non rispetta l'etica professionale e le leggi dello Stato: non solo sanzioni disciplinari (segnalazioni da CdO a CdD) ma anche segnalazioni in procura.

Principio di personalità

art. 14 Personalità

Il rapporto con il committente, sia esso cliente o datore di lavoro, deve essere sempre diretto. Nel caso di professionisti dipendenti questo può creare qualche problema in quanto inquadrati in un sistema gerarchico nel quale altri hanno la responsabilità legale dell'ente.

Definizione dei confini dell'obbligo di assicurazione:
anche da questo deriviamo una «traccia» del particolare ruolo del chimico dipendente che
esegua prestazioni riservate

Il CNC a luglio 2013 ha definito i confini tra **tre forme di esercizio della professione:**

- 1) il libero professionista che risponde per se stesso;
- 2) i chimici dipendenti con delle responsabilità professionali, ovvero «chi esegua prestazioni professionali o chi svolga attività che abbiano connotazione di servizio professionale»;
- 3) i chimici dipendenti che hanno responsabilità, ma comuni a tutti gli altri dipendenti (ad esempio compiono analisi ma non firmano certificati).

Il primo caso si deve assicurare per i danni che può causare secondo le indicazioni del CNC sul tipo di polizza.

Il secondo è già in parte coperto dall'azienda per la quale esercita attività professionale, ma ha delle residue responsabilità personali (es. colpa grave).

In ultimo il dipendente che non svolge attività "regolamentate": in questo caso non è necessaria assicurazione.

«Attività regolamentate» sono quelle che sono riservate agli iscritti all'ordine (certificati chimici, perizie, studi, perizie giurate etc.): è evidente la differenza tra 2 e 3.

Parere del Consiglio Nazionale dei Chimici del 28 novembre 2014 su oneri di iscrizione all'Albo nel caso di chimici dipendenti.

SONO LE PREMESSE CHE CI INTERESSANO:

Contengono la definizione normativa di “libertà professionale” e, di conseguenza di “libero professionista”, novellata, tra gli altri, dal D.Lgs. 2 febbraio 2006 n. 30: “Ricognizione dei principi fondamentali in materia di professioni, ai sensi dell’articolo 1 della legge 5 giugno 2003, n.131”.

Tale D.Lgs al Capo II — Principi fondamentali — reinterpreta alla luce della evoluzione della società cosa si debba intendere per libertà professionale e quindi come debba qualificarsi il libero professionista. Recita, infatti, l’ art. 2: *“Nell’esercizio dell’attività professionale è vietata qualsiasi discriminazione, che sia motivata da ogni altra condizione personale o sociale, secondo quanto stabilito dalla disciplina statale e comunitaria in materia di occupazione e condizioni di lavoro”.*

E l’art. 3 specifica: *“L’esercizio dell’attività professionale in forma di lavoro dipendente si svolge secondo specifiche disposizioni normative che assicurino l’autonomia del professionista”.*

Parere del Consiglio Nazionale dei Chimici del 28 novembre 2014 su oneri di iscrizione all'Albo nel caso di chimici dipendenti.

Si evince chiaramente che la libertà professionale è un valore *incomprimibile* tale che l'esercizio dell'attività professionale in forma di lavoro dipendente deve svolgersi secondo specifiche disposizioni normative che assicurino l'autonomia *effettiva* del professionista.

In ambito Comunitario la libera professione è regolata dalle norme contenute nel Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, e in particolare, gli artt. 49-55 (Libertà di stabilimento), artt. 56-62 (Libera prestazione di servizi), artt. 101-109 (Concorrenza).

In tale *corpus* **normativo la libera professione si configura quale prestazione di un servizio immateriale di elevato valore e dal carattere spiccatamente intellettuale**, sulla base di una formazione (universitaria) di alto livello, **caratterizzata dall'interesse pubblico del servizio prestato, dall'indipendenza professionale ed economica nell'esercizio delle funzioni, dalla prestazione resa a titolo personale — sotto la propria responsabilità — e in modo professionalmente indipendente.**

E ancora, qualifica la "libera" professione l'esistenza di un particolare rapporto di fiducia tra committente e prestatore di servizi, la prevalenza dell'interesse del prestatore a offrire un'assistenza ottimale rispetto all'interesse a ottenere il massimo (lecito) guadagno e, infine, l'ottemperanza a regole professionali e deontologiche precise e rigorose.

Parere del Consiglio Nazionale dei Chimici del 28 novembre 2014 su oneri di iscrizione all'Albo nel caso di chimici dipendenti.

Quindi «non riveste alcuna rilevanza, ai sensi della vigente normativa nazionale e comunitaria, il fatto che l'esercizio di una professione "liberale" (libera professione) sia svolta in forma autonoma o quale dipendente da soggetto pubblico o privato.

Pertanto l'attività svolta si qualifica quale professione liberale ed in tal senso quale attività "libero professionale" se il soggetto che la esercita è in possesso del titolo abilitativo a svolgere la professione di Chimico (a seguito del superamento dell'Esame di Stato o del riconoscimento da parte dello Stato Italiano della equipollenza del titolo posseduto in altro Stato); è regolarmente iscritto all'Albo professionale (che esercita il controllo deontologico) e gli è garantita la piena libertà nelle valutazioni relative all'atto professionale, a fronte della specifica assunzione di (personale) responsabilità.

La sottoscrizione dell'atto professionale da parte del professionista attesta che tali condizioni cogenti sono soddisfatte.

Deve essere rilevato che **in assenza di tali requisiti (in particolare la responsabilità personale), e in carenza di ulteriori norme, si sarebbe potuto creare una società (a responsabilità limitata) in cui il professionista assumesse se stesso quale lavoratore subordinato "non" libero professionista: in tal modo si sarebbero vanificate le garanzie a tutela del pubblico interesse**
(ma così non è, la responsabilità è personale!!!)

Parere del Consiglio Nazionale dei Chimici del 28 novembre 2014 su oneri di iscrizione all'Albo nel caso di chimici dipendenti.

N.B. - Prima dell'avvento del D. Lgs 30/2006 che ha ridisegnato la figura del libero professionista nel senso sopra prospettato, il legislatore proprio per evitare l'elusione delle norme deontologiche aveva previsto con l'art 2 della L. 23 novembre 1939, n. 1815 (legge abrogata) il divieto di costituire, esercire o dirigere, sotto qualsiasi forma diversa da quella dello studio associato, società, istituti, uffici, agenzie od enti, che svolgessero attività professionale – **norma anacronistica e venuta ovviamente meno – il principio resta quello della responsabilità personale professionale, mentre in sede civile risponde in via principale il soggetto giuridico «incaricato».**

Il legislatore nel 2006 con il suo intervento ha ben chiarito che il professionista dipendente di ente pubblico o privato è vincolato in modo preferenziale ma non esclusivo nei confronti dell'ente che lo ha incardinato nella sua pianta organica, mentre da un punto di vista della deontologia il professionista risponde sempre all'Ordine al quale deve essere iscritto per esercitare mansioni professionali (e così ad esempio il chimico dipendente pubblico che venisse per qualunque ragione cancellato dall'albo dei chimici potrà restare all'interno dell'amministrazione con qualsiasi tipo di mansioni ad eccezione di quella di chimico).

Parere del Consiglio Nazionale dei Chimici del 28 novembre 2014 su oneri di iscrizione all'Albo nel caso di chimici dipendenti.

Delineata la figura del “libero professionista” quale esercente la professione liberale, ne discende che chiunque eserciti tale **professione in qualunque forma, autonoma o dipendente, deve ottemperare all’obbligo di iscrizione all’ Albo dell’Ordine professionale, rispettare i conseguenti obblighi di legge e di regolamento**, quali quelli relativi (ad esempio) all’assicurazione obbligatoria e alla formazione continua professionale (“Regolamento recante le disposizioni sulla formazione continua per i professionisti Chimici” - Boll. Uff. Min. Giustizia Anno C30(XV, n. 15, 15 agosto 2014).

Viene quindi ribadita la necessità di iscrizione all’Ordine e del mantenimento di tale requisito per il libero professionista “dipendente”, in particolar modo nel caso in cui tale previsione era contenuta nel Bando di concorso o tra i requisiti dell’incarico, **essendo tale elemento fondamentale per il mantenimento del rapporto di lavoro**, come evidenziato nella nota prot. 0641362 del Ministero della Difesa — Direzione Generale per il Personale Civile del 21 Settembre 2012 e come facilmente comprensibile ove si consideri, a **titolo esemplificativo, il semplice ruolo di autista che assunto come tale in quanto titolare di patente auto ritenesse poi di non rinnovarla (o la perdesse per le infrazioni commesse).**

ORDINE DEI CHIMICI
TRENTINO - ALTO ADIGE



CHEMIKERKAMMER
TRENTINO - SÜDTIROL

Parere del Consiglio Nazionale dei Chimici del 28 novembre 2014 su oneri di iscrizione all'Albo nel caso di chimici dipendenti.

«ove il Bando di concorso o i requisiti dell'incarico non prevedessero il possesso dell'Abilitazione professionale e dell'iscrizione all'Albo dell'Ordine, il soggetto che svolge la prestazione lavorativa non può essere qualificato "libero professionista o professionista liberale" e, quindi, non può assumere responsabilità né sottoscrivere atti professionali, quali, per il chimico, certificati di analisi e valutazioni in materia di chimica pura e applicata. **Se il datore di lavoro, successivamente all'assunzione, richiede l'esecuzione di atti che si qualificano come "professionali" del chimico, deve "contestualmente" assicurare al dipendente, quale che sia la qualifica interna all'organizzazione, la necessaria autonomia e libertà nell'esecuzione dell'atto professionale e quest'ultimo deve provvedere a certificare/autocertificare il possesso dell'abilitazione professionale e dell'iscrizione all'Albo dell'Ordine dei Chimici e il rispetto dei conseguenti regolamenti (ad es, Formazione professionale continua).**

In carenza di ciò risulta perseguibile per **esercizio abusivo della professione (art. 348 c.p.)** chi svolge la prestazione e per concorso nel medesimo reato (ove non ricorra il caso di **violenza privata 610 c.p.)** il responsabile gerarchico che l'ha pretesa»

ORDINE DEI CHIMICI
TRENTINO - ALTO ADIGE



CHEMIKERKAMMER
TRENTINO - SÜDTIROL

Riassumendo:

- ORDINE- scopo primario: garanzia della salute e sicurezza dei cittadini (no sindacato)
- Chi può svolgere la libera professione (ex dlgs. 30/2006) – altri art. 348 c.p. (abusivo esercizio)
- Interesse pubblico che giustifica deroghe (es. pubblicazione albo e sanzioni vs. privacy)
 - Strumenti di autoregolamentazione: codice (deontologico / etico – contratto)
 - Forme di esercizio della libera professione: il dipendente con responsabilità proprie
- Il focus è sulla responsabilità personale (è di chi timbra e firma – copertura da estendere ev.)
 - Dpr 137/2012 parla di attività riservata (professione regolamentata)
- Possibile affidamento di incarichi a società, chiariti post dlgs. 30/2006 – resta la resp. personale
- La libertà del dipendente è un diritto e un'esigenza ex lege: se costretto, violenza privata 610 cp
- Cautele dell'Ordine vs. terzi e, indirettamente, tutele dei professionisti: sanzioni deontologiche
 - Se il dipendente con responsabilità proprie perde lo «status» può perdere il lavoro

Da questo discende la CENTRALITA' del rispetto dell'Ordine e delle Sue regole